


MAGNIFICA COMUNITÀ DI CADORE
Pieve di Cadore



STATUTO

STATUTO
DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ
DI CADORE

modificato con deliberazione del Consiglio
n° 2 dell'1 febbraio 1997

PRESENTAZIONE

Lo statuto della Magnifica Comunità - ricostituita nel 1875 come consorzio dei Comuni del Cadore e da allora retta da norme deliberate in sede locale e approvate a livello nazionale - è stato oggetto, negli ultimi due anni, di un lavoro di adeguamento coordinato da un'apposita Commissione, che ha svolto un'approfondita istruttoria, con la partecipazione anche dei Sindaci cadorini interessati e di rappresentanti delle principali realtà istituzionali locali, per verificare quali innovazioni apportare al testo statutario vigente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 1961.

Gli obiettivi principali sono stati due: da un lato, su un piano per lo più tecnico, si sono ammodernate le regole sul funzionamento, tenendo conto di quanto suggerito dall'esperienza e dalle modifiche intervenute di recente nella legislazione sulle autonomie locali, alla quale si fa frequente rinvio; dall'altro, soprattutto in ordine alle finalità ed ai compiti istituzionali, si è cercato di valorizzare ed attualizzare il ruolo della Istituzione storica dei Cadorini come sede di promozione culturale e di sostegno e concertazione di quanto può far emergere e rafforzare l'unità del territorio, mettendolo in condizione di dialogare meglio anche con le zone contigue.

Il testo rinnovato dello statuto - deliberato all'unanimità dal Consiglio della Comunità il 9 novembre 1996 e poi condiviso dai 22 Comuni cadorini con altrettante delibere consiliari - ha ora formalmente concluso il suo iter con l'emanazione, il 29 aprile 1998, del decreto di approvazione del Ministro dell'Interno (competente a provvedere in luogo del Presidente della Repubblica in virtù della legge n. 13 del 1991).

Se ne pubblica qui il testo integrale per facilitarne la diffusione e la conoscenza e per consentirne, quindi, anche una proficua attuazione.

Pieve di Cadore, luglio 1998

Il Presidente
prof. Gian Candido De Martin



Il Ministro dell'Interno

Vista la deliberazione n. 2 del 1 febbraio 1997 con la quale il Consiglio della Magnifica Comunità di Cadore, con sede in Pieve di Cadore, ha approvato il nuovo testo dello Statuto della Comunità stessa;

Viste le deliberazioni adottate dai Comuni interessati,

Visto il R.D. 11 ottobre 1875 con cui fu eretto in ente morale il Consorzio della Magnifica Comunità di Cadore, costituitosi per l'amministrazione del patrimonio dell'antica Comunità Cadorina, e approvato il relativo Statuto;

Viste le modifiche apportate allo Statuto della Magnifica Comunità Cadorina dal Regio Decreto 5 gennaio 1922, e dai Decreti del Presidente della Repubblica in data 14 settembre 1948 e 17 ottobre 1961;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1931, n. 13;

Visto l'articolo 17 - comma 26 - della legge 15 maggio 1997, n. 127;

D E C R E T A

e' approvato il nuovo statuto della Magnifica Comunità di Cadore, con sede in Pieve di Cadore, composto di numero 21 articoli, il cui testo, deliberato dal Consiglio della Comunità in data 1 febbraio 1997, n. 2, e' allegato al presente decreto e ne fa parte integrante.

Roma, 29 APR. 1998

IL MINISTRO

[Handwritten signature]

COPIA CONFORME



TITOLO I Natura e ruolo

Art. 1 - La Magnifica Comunità di Cadore, persona giuridica pubblica di remotissime origini ricostituita per l'amministrazione del patrimonio dell'antica Comunità di Cadore e riconosciuta come ente morale con R.D. 11 ottobre 1875, è una istituzione che rappresenta l'unità spirituale, culturale e territoriale del Cadore.

La compongono i Comuni di Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Vito di Cadore, Sappada, Selva di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Zoppè di Cadore.

La Magnifica Comunità erede della storia unitaria del Cadore, delle sue esperienze di autogoverno e dei valori tradizionali espressi dalle genti cadorine costituisce il punto di riferimento delle realtà istituzionali e sociali operanti nel territorio, concorrendo a conservarne l'identità culturale e le risorse ambientali e a promuovere la formazione e lo sviluppo morale ed economico delle comunità locali.

A tal fine la Magnifica Comunità, oltre a curare la conservazione e il corretto uso del proprio patrimonio, ha il compito di individuare e valorizzare gli elementi di carattere unitario che, nel rispetto delle autonomie locali e sociali, possono contribuire al progresso complessivo del Cadore anche mediante iniziative volte a favorire il raccordo e la concertazione delle decisioni di competenza dei diversi soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio.

La Magnifica Comunità realizza i propri fini istituzionali promuovendo anche conferenze periodiche e permanenti con i Presidenti delle Comunità montane e con i Sindaci dei Comuni cadorini e limitrofi, nonché, su specifiche materie, con le realtà associative del volontariato regolando d'intesa con le suddette istituzioni le modalità della collaborazione e le relative procedure.

La sede della Magnifica Comunità di Cadore è, a tutti gli effetti, lo antico palazzo suo, situato in Pieve di Cadore, un tempo sede del governo autonomo della Comunità di Cadore.

TITOLO II

Organi

Art. 2 - Gli organi della Magnifica Comunità di Cadore sono: il Consiglio, la Giunta e il Presidente. I rappresentanti della Magnifica Comunità di Cadore non beneficiano, per ragioni della loro carica, di alcun appannaggio o emolumento, salvi i casi fissati dal Consiglio.

Art. 3 - Il Consiglio della Comunità è formato dal numero tradizionale di ventinove componenti ed è costituito dai rappresentanti dei ventidue Comuni del Cadore di cui all'art. 1 e da sette membri, uno dei quali è l'Arcidiacono del Cadore pro tempore e gli altri sei scelti tra esponenti di Enti ed istituzioni del Cadore che contribuiscano allo sviluppo morale ed economico del territorio ovvero tra cadorini che abbiano benemeritato.

Art. 4 - Ciascun Comune è rappresentato dal Sindaco o da un Consigliere designato dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni amministrative. L'indicazione del rappresentante dovrà pervenire alla Comunità non oltre il termine di giorni quarantacinque dalla data delle elezioni.

Pervenute tutte le indicazioni, il Presidente cessante convoca i membri designati perché provvedano alla elezione degli altri sei Consiglieri di cui all'art. 3.

I rappresentanti dei Comuni si costituiscono in assemblea provvisoria, nominando un Presidente e due scrutatori per le operazioni di scrutinio.

Art. 5 - L'ufficio di Consigliere non è per alcun motivo delegabile. I Consiglieri rappresentanti dei Comuni decadono dalla carica non appena venga designato il nuovo rappresentante. Sono riconfermabili allo scadere del mandato. Anche i sei Consiglieri aggiunti di cui all'art. 3 sono rieleggibili.

Art. 6 - La Giunta è costituita da un Presidente, da un Vicepresidente, da tre membri effettivi e due supplenti. Entra in funzione il giorno stesso della nomina e dura in carica finché in seguito alla rinnovazione del Consiglio non viene nominata una nuova Giunta.

Un componente della Giunta può essere scelto tra i Consiglieri aggiunti. Gli altri componenti della Giunta sono scelti fra i rappresentanti dei Comuni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio, sulla base di un documento programmatico e di una proposta complessiva, sottoscritti da almeno 1/3 dei consiglieri, nella prima riunione successiva alla elezione dei sei Consiglieri aggiunti, che va comunque convocata non oltre il termine di trenta giorni. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ai sensi dell'art. 3.

In caso di morte o dimissioni del Presidente si provvede alla rielezione dell'intera Giunta. Ove invece venga a decadere un membro della Giunta si provvede alla sua surroga con deliberazione consiliare adottata con voto palese. Il Presidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. Deve contenere la proposta di nuove linee politico amministrative, di un nuovo Presidente e di una Giunta in conformità a quanto previsto nei commi precedenti.

La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 7 - Gli organi della Magnifica Comunità sono assistiti da un segretario, che sovrintende anche al personale necessario per l'amministrazione dell'Ente e per la custodia del patrimonio.

Con apposito regolamento il Consiglio definisce norme particolari relative al segretario e al personale dipendente, tenendo anche conto della disciplina vigente per il personale degli enti locali di corrispondente qualifica.

TITOLO III

Compiti

Art. 8 - La Magnifica Comunità di Cadore amministra il proprio patrimonio e dispone delle rendite:

- a) per le spese di gestione dell'ente ed in particolare per la conservazione ed il miglioramento del proprio patrimonio immobiliare e del proprio Archivio storico;

- b) per promuovere e sostenere istituzioni ed iniziative di carattere culturale, ivi comprese quelle volte a favorire la conoscenza del patrimonio linguistico ladino e la conservazione del patrimonio bibliografico cadorino;
- c) per istituire borse di studio a favore di giovani cadorini meritevoli, che necessitino di un sostegno economico;
- d) per concorrere ad onorare coloro che si rendono benemeriti del Cadore nel campo del lavoro, delle lettere, delle arti e delle scienze;
- e) per fornire, sovvenzioni e sussidi a favore dei cittadini residenti in Cadore colpiti da gravi calamità naturali ovvero versanti in condizioni di estremo bisogno causate da fatti non a loro imputabili, purché di carattere straordinario e transitorio.

Art. 9 - La Magnifica Comunità di Cadore, al fine di soddisfare al meglio le esigenze previste alle lettere b) ed e) del precedente articolo, solleciterà, se necessario, il concorso nella spesa di tutti i Comuni cadorini, eventualmente coordinandone tempi e modalità.

Art. 10 - La Magnifica Comunità di Cadore promuove studi e ricerche e assume iniziative su temi relativi al Cadore al fine di:

- a) migliorare la conoscenza del patrimonio culturale delle genti cadorine;
- b) favorire gli scambi culturali con altre realtà sociali anche estere, particolarmente se legate ai luoghi di emigrazione dei cadorini;
- c) contribuire alla risoluzione di problemi socio economici di attualità.

Art. 11 - La Magnifica Comunità di Cadore si attiene agli accordi sottoscritti nel 1941 con l'Ordinario diocesano per quanto riguarda la nomina e la presentazione dell'Arcidiacono del Cadore.

TITOLO IV *Patrimonio e amministrazione*

Art. 12 - I beni della Comunità sono mobili e immobili. Appartengono al patrimonio immobiliare antico il Palazzo della Comunità, i terreni siti in Comune di Auronzo di Cadore, i boschi che risultano intestati alla data di adozione del presente Statuto ed ogni altro bene che venisse ricono-

sciuto appartenente alla Comunità, anche se altri, a titolo diverso dalla compravendita, lo possiede o lo amministra; al patrimonio mobiliare antico appartengono l'Archivio storico e gli oggetti museali.

I beni del patrimonio antico, nonché la Casa di Tiziano Vecellio e la Casa di Tiziano l'Oratore sono, a tutti gli effetti di legge, inalienabili, impignorabili e inusucapibili.

I beni mobili e immobili del patrimonio ulteriore nonché le rendite ed i frutti di tutti i beni fanno parte del patrimonio disponibile.

Art. 13 - Di tutti i beni mobili ed immobili dovrà essere redatto, nelle forme di legge ed entro un anno dall'adozione del presente Statuto, apposito inventario che verrà aggiornato ogni cinque anni. Nello stesso termine di un anno dovrà essere emanato il Regolamento per la loro gestione ed utilizzazione.

Per l'ordinamento finanziario e contabile si osservano, ai sensi dell'art. 21, le norme vigenti per le Comunità montane, in quanto applicabili, con esclusione degli istituti o adempimenti non correlabili con la natura e gli scopi della Magnifica Comunità.

Art. 14 - In nessun caso la Comunità potrà prestare garanzia in favore di terzi o di società anche se ne fa parte. La Comunità può costituire o partecipare a società anche con altri enti o Comuni interessati.

TITOLO V *Funzionamento*

Art. 15 - Al Consiglio competono i procedimenti di carattere generale che rientrano negli scopi comunitari. In particolare:

- delibera in ordine allo Statuto e alle sue modificazioni o integrazioni e approva i regolamenti;
- elegge il Presidente, la Giunta, il Revisore dei conti ed i componenti delle Commissioni Consiliari se costituite;
- approva i bilanci preventivi e relative variazioni ed i conti consuntivi;
- approva gli atti programmatici ed i provvedimenti relativi all'acquisto, alienazione o permuta di beni immobili;

- adotta protocolli d'intesa e convenzioni, nonché provvedimenti di costituzione o partecipazione a società;

- nomina, designa e revoca propri rappresentanti presso Enti o organismi.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni anno entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo, nonché per la trattazione degli affari di sua competenza.

L'ordine del giorno dovrà pervenire a tutti i Consiglieri almeno a cinque giorni dalla seduta. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno 15 Consiglieri in prima convocazione e almeno quattro in seconda convocazione. Le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti dei presenti alla votazione, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta e non tra i votanti. Il Consiglio è convocato dal presidente in qualsiasi tempo ed entro il termine non superiore ai 20 giorni se richiesto da 1/5 dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, con notifica dell'avviso almeno 5 giorni prima.

Il Consiglio può costituire Commissioni, anche permanenti, per svolgere attività istruttorie o per approfondire specifici argomenti, fermo restando il potere deliberativo degli organi della comunità.

Art. 16 - Alla Giunta spetta una generale competenza amministrativa su ogni atto che non sia riservato al Consiglio o al Presidente. La Giunta può adottare in via d'urgenza variazioni di bilancio, che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente. La Giunta, che è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza dei componenti presenti alla riunione. Le

adunanze della Giunta non sono pubbliche e possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto Consiglieri esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi.

Art. 17 - La Giunta è convocata entro il mese di marzo per approvare il conto consuntivo dell'anno precedente, da sottoporre al Consiglio entro il mese successivo. Entro dicembre la Giunta propone al Consiglio il bilancio preventivo dell'anno seguente, nel quale deve comunque figurare una quota adeguata per miglorie del patrimonio. Il conto ed il bilancio, insieme alla relazione contabile, economica e morale della sua gestione dovranno essere spediti ai Consiglieri almeno 15 giorni prima della data in cui è convocato il Consiglio per l'approvazione.

Art. 18 - Il Presidente è il rappresentante legale della Comunità. Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza o impedimento. Sovraincidente alla direzione unitaria dell'Ente e ne promuove e coordina l'attività. In particolare:

- ha la rappresentanza generale dell'Ente, può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto, stipula i contratti, quando gli stessi non sono stipulati dal Segretario;
 - impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di uffici e servizi;
 - ha facoltà di delegare agli Assessori e al Segretario l'adozione di atti o provvedimenti a rilevanza esterna o interna;
- propone le materie da trattare nelle sedute di Consiglio e Giunta;

Art. 19 - Il Presidente e la Giunta, oltre alla responsabilità amministrativa e contabile, assumono anche quella civile per i danni che dalla loro incuria o inosservanza del presente Statuto, derivassero alla Comunità.

Art. 20 - La Comunità non può di regola impegnarsi per spese superiori alla sua rendita; tuttavia, in caso di eccezionali bisogni e dove un ben inteso interesse lo esiga, il Consiglio può derogare da questa norma. Per la validità della relativa deliberazione è necessario l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dell'in-

tero Consiglio.

Art. 21 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni normative sulle Comunità Montane del Veneto, ovvero, in mancanza di queste, quelle sui Comuni e sulle Province.